

SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

COMUNICATO SALDO IMU 2014

SCADENZA 16 DICEMBRE 2014

GUIDA INFORMATIVA

L'IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per l'anno 2014 **non è più dovuta per le seguenti fattispecie:**

- **ESCLUSIONE da IMU per l'ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO e relative PERTINENZE. Continua ad applicarsi IMU solo per le abitazioni principali di lusso censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1 comma 707 lett. b) punti 1) e 2) della Legge di Stabilità 2014 – L. n. 147/2013)**
- **ESCLUSIONE da IMU per le UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE per Legge o per Regolamento comunale, e relative PERTINENZE (si applica il tributo TASI – tassa servizi indivisibili) ovvero:**
 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 3. la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 4. l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all'art. 1 comma 707 lett. d) della L. n. 147/2013;
 5. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 6. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata.

Come nell'anno precedente:

- **E' versata al Comune l'intera IMU relativa a tutte le tipologie di immobili soggette ad imposta: Terreni, Aree Fabbricabili, Fabbricati cat. A, B, C, abitazioni principali di lusso, fatta eccezione per gli immobili di cat. D. Per questa tipologia di immobili è riservata allo Stato l'imposta determinata ad aliquota base 0,76 per cento, mentre al comune spetta la sola**

imposta residuale sulla base della specifica aliquota deliberata.

l'Imposta IMU è quindi dovuta per tutti quegli immobili come di seguito elencati e **Le aliquote APPLICABILI PER IL SALDO DELL'ANNO 2014 SONO QUELLE in vigore per l'anno 2014 di cui alla Delibera C.C. n. 36 del 28/04/2014**

IMU DOVUTA

1. **abitazioni principali di lusso iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9** (per le quali l'imposta è dovuta secondo le modalità previste per l'anno 2012 e 2013 (aliquota del 3,30 per mille con detrazione di Euro 200,00);
2. **aliquota ordinaria** 9,60 per mille (esempio: terreni agricoli, uffici, negozi, unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti concordati, art. 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98);
3. **aliquota ordinaria** 9,60 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a parenti entro il 1° grado (genitori/figli);
4. **aliquota** 10,60 per mille (per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nel punto precedente (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2 - C/6 - C/7 possedute oltre alla 1^ unità riconosciuta come pertinenza all'abitazione principale).
5. **aliquota** 10,60 per mille per le aree fabbricabili.

Per tutti gli **immobili gruppo catastale D** l'IMU calcolata ad aliquota base è riservata allo Stato (7,6 per mille Cod.Tributo 3925) e solo l'eccedenza spetta al Comune (cod.tributo 3930)

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i **fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:

| Categorie catastali | Coefficienti |
|---|-----------------------------------|
| Categoria A (ad esclusione dell'A/10) e C/2, C/6 e C/7 | 160 |
| Categoria B e C/3, C/4 e C/5 | 140 |
| Categoria A/10 | 80 |
| Categoria C/1 | 55 |
| Categoria D (ad esclusione del D/5) | <u>65 (dal 01/01/2013)</u> |
| Categoria D/5 | 80 |

2. La base imponibile per le **aree edificabili** è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione;

Nella compilazione del Mod. F24 per il pagamento:

- il **Codice Catastale del Comune di Riolo Terme** da indicare è: **H302**
- i codici tributo sono:

| CODICI | VERSAMENTO | Modello F24 | |
|--------|------------|--|--------|
| 3912 | IMU | Abitazione Princ e Pertinenze di lusso | COMUNE |
| 3916 | IMU | Aree Fabbricabili | COMUNE |
| 3918 | IMU | Altri Fabbricati | COMUNE |
| 3925 | IMU | Imm. Prod Cat D | STATO |
| 3930 | IMU | Imm. Prod Cat D incremento | COMUNE |

ESENZIONI - IMU

Si confermano, infine, le **esenzioni** già previste per l'anno 2013 ovvero:

- sono esenti i **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni in L. n. 133/1994**, che, dal 2014 sono stati esentati per legge su tutto il territorio nazionale. Per il Comune di Riolo Terme si tratta di una tipologia di immobile già esente nel 2013 in quanto ubicata in comune **classificato come PARZIALMENTE MONTANO**.

TERRENI AGRICOLI

I terreni del Comune di Riolo Terme ricadenti in area montana o in area collinare delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, sono esenti; l'art. 22 del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ha però previsto l'emanazione di un apposito regolamento ministeriale che **potrebbe** introdurre, già per il 2014, importanti novità in materia di assoggettamento ad IMU di questi terreni.

Si invitano, pertanto i contribuenti interessati a mantenere viva l'attenzione sulle prossime eventuali modifiche normative.

Nessuna novità per i terreni agricoli di pianura che sono già soggetti ad IMU.

VERSAMENTO- IMU

Il versamento della seconda rata **IMU è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2014 sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Riolo Terme con Delibera Consiliare n. 36 del 28/04/2014, detratto l'acconto già versato.**

IL SALDO IMU per l'anno 2014 deve essere effettuato entro martedì 16 dicembre 2014 con le seguenti modalità:

- **Modello F24** disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali. Il modello deve essere compilato inserendo i codici tributo già citati nella prima parte della presente guida ed indicando il **Codice Ente del Comune di Riolo Terme: H302**;

Per scaricare il modello F24:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Modello+e+istruzioni+F24/>

- **Bollettino di c/c postale:** reperibile presso tutti gli uffici postali, è soggetto alle commissioni postali e deve essere compilato un bollettino per ciascun Comune di ubicazione degli immobili. Il numero di c/c, unico per tutto il territorio nazionale, è: 1008857615.

UTILITA'

- **CALCOLO IMU- TASI e DICHIARAZIONE IMU :** è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune www.comune.rioloterme.ra.it
- **RENDITE CATASTALI** accessibili a tutti collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI <http://www.agenziaterritorio.gov.it>

RENDITE CATASTALI accessibili a tutti, collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI

<http://www.agenziaterritorio.gov.it><http://www.agenziaterritorio.gov.it>

Per ulteriori informazioni

Servizio Associato Entrate Tributarie e Servizi Fiscali – **Stefania Colella**

 **0546 77407**  **0546 70842**  stefaniac@comune.rioloterme.ra.it

PEC comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
comunitamontana@cert.provincia.ra.it